



# COMUNE DI PIETRASANTA

*Provincia di Lucca*

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

*N° 31 del 28/06/2021*

### OGGETTO: REGOLAMENTO TARI – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

L'anno 2021, il giorno ventotto del mese di Giugno alle ore 20:30, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione previa la trasmissione degli inviti scritti ai sensi della legge e dello Statuto Comunale, nella persona del Presidente del Consiglio Paola Brizzolari.

Data l'emergenza sanitaria a causa del COVID 19, la seduta si è tenuta in video conferenza ai sensi dell'art.73 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020 convertito nella Legge n.27 del 24 aprile 2020, stato di emergenza sanitaria ad ultimo prorogato al 31 luglio 2021 con D.L. 52 del 22 aprile 2021 e in ottemperanza al decreto del Presidente del Consiglio Comunale prot.n.12855 del 30 marzo 2020 avente ad oggetto: Approvazione linee guida per lo svolgimento delle sedute deliberative del Consiglio Comunale del Comune di Pietrasanta in modalità telematica – attuazione art. 73 del decreto legge n.18 del 17 marzo 2020.

Al momento della trattazione del presente argomento risultano presenti i Consiglieri Sigg:

	<b>Nome</b>	<b>P</b>	<b>A</b>
1	GIOVANNETTI ALBERTO STEFANO	X	
2	NARDINI IRENE	X	
3	BALDERI MICHELE	X	
4	BIGI PAOLO	X	
5	DA PRATO SANDRA	X	
6	BATTAGLINI GIULIO	X	
7	MARCHETTI GABRIELE	X	
8	BRIGANTI NICOLA	X	
9	NERI ETTORE	X	
10	CONTI NICOLA	X	
11	MORI LUCA	X	
12	BORZONASCA LORENZO	X	
13	MAZZONI DANIELE	X	
14	VANNUCCI GIACOMO	X	
15	BIAGI ILARIA	X	
16	TOGNINI ANTONIO	X	
17	BRIZZOLARI PAOLA	X	

PRESENTI: 17 ASSENTI: 0

Partecipa in presenza il sottoscritto Segretario, Alessandro Paolini incaricato della redazione del verbale.

Paola Brizzolari, anch'essa presente presso la sala Consiliare, nella sua veste di Presidente assume la presidenza e, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta, previa designazione a scrutatori dei consiglieri Sigg.:

## SEDUTA AUDIO REGISTRATA

*Gli interventi elencati in sequenza sono registrati su supporto informatico contenente la discussione di cui trattasi.*

### VERBALE DI CONSIGLIO

#### **PRESIDENTE BRIZZOLARI**

*Concede la parola all'assessore Stefano Filiè per l'illustrazione dell'argomento.*

Di seguito sull'argomento intervengono nell'ordine:

Conti  
Filie'  
Mazzoni  
Filiè  
Pelliccia  
Mazzoni  
Neri  
Balderi  
Filiè  
Pelliccia  
Balderi  
Pelliccia  
Segretario

Terminati gli interventi e le dichiarazioni di voto, il Presidente pone in votazione per appello nominale l'argomento n. 04 iscritto all'ordine del giorno.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

A seguito di appello nominale effettuato dal Segretario Generale, cui segue la proclamazione del risultato della votazione da parte del Presidente, con il seguente esito:

- numero undici voti favorevoli (Giovannetti, Nardini, Marchetti, Tognini, Bigi, Da Prato, Biagi, Brizzolari, Vannucci, Mazzoni, Mori);
- tre astenuti (Neri, Conti, Borzonasca);
- tre assenti (Battaglini, Balderi, Briganti);
- numero consiglieri presenti quattordici e consiglieri votanti undici;

### DELIBERA

di approvare l'allegata proposta di deliberazione.

Atto approvato dai presenti.

Il Presidente del Consiglio  
Paola Brizzolari

Il Segretario  
Alessandro Paolini

(atto sottoscritto digitalmente)

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso:**

che il Consiglio comunale con deliberazione n. 16 del 30/06/2014 e ss.mm.ii. ha approvato il Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI);

che il decreto legislativo n. 116 del 03/09/2020 in attuazione alle Direttive europee 2018/851 e 2018/852, in tema di economia circolare, ha modificato in maniera significativa il d.lgs. 152/2006 (cosiddetto Codice dell'Ambiente o TUA-Testo Unico sull'Ambiente);

che il d.lgs. 116/2020 in particolare è intervenuto sui seguenti aspetti:

- le definizioni in materia di rifiuti contenute nell'art. 183 TUA;
- le classificazioni contenute nell'art. 184 TUA;
- l'eliminazione del potere dei Comuni di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani di cui all'art. 198 TUA attribuito, ante riforma;
- la possibilità da parte delle utenze non domestiche di uscire dal servizio pubblico dei rifiuti urbani, con conseguente diritto all'esenzione dalla parte variabile della tariffa rifiuti, nell'art. 238 TUA, in tema di avvio al recupero;

che il su detto intervento normativo influisce in modo significativo nella definizione di rifiuto (urbano, speciale, pericoloso), nella classificazione degli stessi e nella eliminazione della privativa consentendo alle utenze non domestiche la possibilità di uscire dal servizio pubblico;

Ritenuto necessario modificare il Regolamento TARI 16/2014 in vigore apportando le modificazioni ed integrazioni seguenti:

Le parole "rifiuti assimilati" o "rifiuti speciali assimilati" nel Regolamento TARI sono sostituite, tutte le volte, dalle parole "rifiuti urbani";

All'art. 18, comma 2, dopo "Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1," è aggiunto "a pena di decadenza,";

ed, alla fine, è aggiunto il periodo seguente: "In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.";

All'art. 19, comma 2, dopo "La dichiarazione deve essere presentata" è aggiunto ", a pena di decadenza,";

All'art. 22 - "Agevolazioni", è aggiunto al comma 1 infine: "o in casi di particolare ed eccezionale gravità" ;

All'art. 14 – "Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti" del Regolamento TARI, comma 1,

è aggiunto alla lettera d), in fine, "ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoio e servizi, ed altresì dove sono prodotti rifiuti urbani,";

è sostituita la lettera f), dalla seguente: "le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento,";

L'ultimo periodo del comma 2 che inizia: "Relativamente alle seguenti categorie di attività produttive, e termina con la tabella delle % di abbattimento delle superfici" è attribuito il comma 3;

*Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 28/06/2021*

sono aggiunti il comma 4 e 5, seguenti:

"4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e prevalente come specificato al comma 1) rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

5. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 3. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.

Nel caso dei magazzini di cui al comma 4, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.";

E' aggiunto l'art. 18 bis seguente:

## ART. 18-BIS RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 30 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito in Legge

21/05/2021, n. 69, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER(Elenco Europeo dei Rifiuti). Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali con decorrenza dall'anno successivo. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.

4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune.

L'Allegato 1 TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DEI

1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI
5	STABILIMENTI BALNEARI
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI
7	ALBERGHI CON RISTORANTE
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE
9	CASE DI CURA E RIPOSO
10	OSPEDALI
11	UFFICI, AGENZIE
12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB

**Visto** l'articolo 30, comma 5, del Dl 41/2021 che ha sganciato il termine di approvazione di regolamenti e tariffe Tari da quello di approvazione del bilancio, stabilendo: *"Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e*

*Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 28/06/2021*

*all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.";*

**Visto** l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000 ai sensi del quale *"il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, e' stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione.";*

**Richiamate** la seguenti deliberazioni che hanno approvato gli strumenti di programmazione dell'Ente:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 30/12/2020, esecutiva, con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 ed il Bilancio di previsione 2021-2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 15/01/2021, esecutiva, con la quale si è provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione – parte finanziaria - per gli anni 2021-2023;

**Visto** il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente dei Servizi finanziari, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.267/2000;

**Acquisito** il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b), punto 1), del decreto legislativo n. 267/2000;

**Considerato** che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

### **DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse, seppur non materialmente riportate, sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare le modifiche e le integrazioni al Regolamento TARI approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 16 del 30/06/2014, seguenti:

Le parole "rifiuti assimilati" o "rifiuti speciali assimilati" nel Regolamento TARI sono sostituite, tutte le volte, dalle parole "rifiuti urbani";

All'art. 18, comma 2, dopo "Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1," è aggiunto "a pena di decadenza,";

ed, alla fine, è aggiunto il periodo seguente: "In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.";

All'art. 19, comma 2, dopo "La dichiarazione deve essere presentata" è aggiunto ", a pena di decadenza,";

All'art. 22 - "Agevolazioni", è aggiunto al comma 1 infine: "o in casi di particolare ed eccezionale gravità" ;

All'art. 14 – "Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti" del Regolamento TARI, comma 1, è aggiunto alla lettera d), in fine, "ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoio e servizi, ed altresì dove sono prodotti rifiuti urbani;"

è sostituita la lettera f), dalla seguente: "le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;"

L'ultimo periodo del comma 2 che inizia: "Relativamente alle seguenti categorie di attività produttive, e termina con la tabella delle % di abbattimento delle superfici" è attribuito il comma 3;

sono aggiunti il comma 4 e 5, seguenti:

"4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e prevalente come specificato al comma 1) rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttive. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

5. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 3. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.

Nel caso dei magazzini di cui al comma 4, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.";

E' aggiunto l'art. 18 bis seguente:

## ART. 18-BIS

### RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 30 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito in Legge 21/05/2021, n. 69, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti). Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali con decorrenza dall'anno successivo. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.

4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune.

#### ALLEGATO 1

#### TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DEI RIFIUTI

1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI
5	STABILIMENTI BALNEARI
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI



7	ALBERGHI CON RISTORANTE
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE
9	CASE DI CURA E RIPOSO
10	OSPEDALI
11	UFFICI, AGENZIE
12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB

3) di dare atti che le modifiche apportate al Regolamento TARI entrano in vigore dal 01/01/2021;

4) di dare mandato al Servizio Entrate Tributarie di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nelle forme e modi di legge.